

**REGOLAMENTO (CE) N. 780/96 DELLA COMMISSIONE****del 29 aprile 1996****che fissa i prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria per la campagna 1996/1997**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al regime dei prezzi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2140/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili fino al 30 aprile 1994 (<sup>2</sup>), definisce i criteri per la fissazione dei prezzi minimi; che è opportuno fissare i prezzi minimi all'importazione per la campagna 1996/1997 in base a tali criteri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1996/1997, i prezzi minimi all'importazione dei prodotti di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 1988/93 originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Romania figurano nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 98.